

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, l'intervento del sottosegretario Vietti, come sempre pregevole, riapre la discussione. Intanto, egli ha svolto una considerazione che vorrei fosse documentata. Egli ha affermato che vi sono tantissimi provvedimenti che dimostrano l'attenzione da parte di questo Governo nei confronti dei cosiddetti tribunali minori: io non ne conosco uno. Se me li indicasse, sarei molto contento.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Poi glieli citerò.

LUIGI OLIVIERI. Tuttavia, il problema non riguarda i cosiddetti tribunali minori. Vorrei portare un esempio (senza citare casa mia, perché sarebbe spiacevole) che si riferisce al Veneto. Si tratta di una piccola regione con 5 milioni di abitanti: ditemi perché i cittadini che avrebbero come riferimento il tribunale di Padova, debbano andare a Venezia; ditemi perché i cittadini che hanno come tribunale di riferimento quello di Verona debbono andare a Venezia; ditemi perché i cittadini che hanno come tribunale di riferimento quello di Vicenza debbono andare a Venezia; ditemi perché i cittadini che hanno come tribunale di riferimento territorialmente competente quello di Belluno debbono andare a Venezia.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ma il cittadino fa le cause relative alle acque pubbliche?

LUIGI OLIVIERI. I giudici di Venezia sono, forse, migliori di quelli di Verona, di Belluno, di Padova, di Vicenza e via dicendo? Questo è il problema di cui stiamo discutendo questa mattina ed i colleghi lo devono sapere. Se essi voteranno a favore del provvedimento così com'è, non approvando gli emendamenti proposti, manderanno, per quanto riguarda il Veneto, tutti coloro che sono interessati a questo tipo di controversie a Venezia, con tutti i problemi legati alla laguna e quant'altro,

creando grandi difficoltà ai cittadini di Verona, di Padova e di tutte le città della regione veneta in cui vi sono tribunali.

Questo ragionamento può essere svolto per quanto riguarda la Lombardia, il Piemonte e per tutti quei tribunali che non siano capoluoghi di distretto. Questa è l'essenza del problema, tutto il resto sono barzellette (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Mi stupisce soprattutto la conclusione del collega e compagno di gruppo Olivieri che ha lavorato con me nei cinque anni della XIII legislatura, che ha discusso con me il programma sulla giustizia della mia parte politica e che ha affrontato con me l'importante riforma del giudice unico di primo grado. Caro Luigi, non sono barzellette quelle che poniamo sul tappeto, ma questioni che attengono alla giurisdizione del futuro, all'organizzazione dell'ordinamento giudiziario, alla funzionalità ed alla qualità della giustizia.

Chiedo l'aiuto del sottosegretario: oggi vi è a Venezia il tribunale regionale?

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sì, mi pare di sì.

FRANCESCO BONITO. Oggi per le controversie in materia di acque pubbliche tutti i veneti già si rivolgono a Venezia perché il tribunale regionale competente è quello. Tuttavia, la questione è un'altra e non si può sottacere. Vi è qui un evidente atteggiamento di corporazione rispetto ad una geografia giudiziaria — torno a ripetere — obsoleta e che costituisce un freno pesante alla funzionalità ed alla qualità della giurisdizione nel nostro paese.

L'onorevole Olivieri sa bene, perché l'ha fatta con me e con molti colleghi presenti, che, quando abbiamo approvato in Parlamento la riforma relativa all'isti-

tuzione del giudice unico di primo grado, i governi di centrosinistra, e ne possono menare giustificato vanto, sono riusciti, per la prima volta nella storia unitaria del paese, ad intervenire sulla geografia giudiziaria. Infatti, riuscimmo ad eliminare dalla geografia giudiziaria circa il 50 per cento degli ex uffici di pretura. Siamo stati gli unici capaci di fare qualcosa che i governanti di questo paese per cinquant'anni avevano cercato invano di fare. Chi vuole negare oggi la necessità di una specializzazione della funzione giudiziaria, intesa come ruolo giurisdizionale dei giudici e come ruolo operativo dell'avvocatura, e non comprende che tale esigenza, vitale per il sistema, è in contrasto con la polverizzazione delle competenze territoriali, si pone in una prospettiva controriformatrice.

PRESIDENTE. Onorevole Bonito...

FRANCESCO BONITO. Tale prospettiva, che noi rispettiamo nei colleghi che hanno espresso la loro opinione, non può corrispondere al programma politico di una grande forza che vuole essere anche forza di governo. Ci proponiamo, come centrosinistra, come coalizione di governo: su questa materia le idee da tempo elaborate sono quelle che — assai male, e me ne scuso — ho cercato di esprimere e di sintetizzare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Detomas. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE DETOMAS. Devo intervenire anche perché le considerazioni espresse dall'onorevole Bonito non mi trovano consenziente. Infatti, mi rifiuto di accettare l'idea che chi difende le ragioni di una territorializzazione diversa dei luoghi di giustizia sia per questo un portatore di interessi corporativi, di parte o egoistici. Mi rifiuto anche di credere che l'onorevole Bonito pensi che chi sostiene tali ragioni non sia degno di far parte di un partito o di un programma di un grande partito.

FRANCESCO BONITO. Ho detto questo?

GIUSEPPE DETOMAS. Credo che una diversa concezione dei servizi che lo Stato dà al cittadino, la distribuzione sul territorio dei luoghi di giustizia e dei luoghi di presenza dello Stato siano indice della civiltà di un paese. Vi sono esperienze diverse in altri paesi del mondo e d'Europa dove la geografia giudiziaria è ben diversa da quella che ipotizza l'onorevole Bonito.

Quello che voglio dire è che i tribunali minori sono riusciti a dare risposte efficienti, dimostrando che lo Stato è più vicino ai cittadini, mentre invece i tribunali di grossa dimensione (quali ad esempio quelli dei capoluoghi dei distretti territorialmente competenti), essendo in genere oberati di lavoro, anche se garantiscono la professionalità o la specializzazione, sicuramente non rispondono ai tempi della giustizia, il rispetto dei quali un paese civile deve comunque garantire al cittadino.

Cerchiamo allora di riflettere su questo aspetto. Al riguardo, ritengo che i principi esposti dall'onorevole Olivieri, ma anche da altri colleghi, non siano espressione di interessi corporativi di avvocati o di piccole comunità, bensì siano il frutto di una riflessione seria, che ha dalla sua le ragioni del buonsenso, le ragioni di esperienza e le ragioni di altre realtà statali di altri paesi dell'Europa (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Minoranze linguistiche e Misto-Socialisti democratici italiani*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Riccio. Ne ha facoltà.

EUGENIO RICCIO. L'onorevole Bonito mi ha fatto ricordare un argomento affrontato nella scorsa legislatura: l'eliminazione degli ex uffici di pretura. I criteri che furono adottati in quella occasione sono stati alquanto discutibili e probabilmente imporrebbero una rivisitazione del problema. Ecco perché proprio l'intervento dell'onorevole Bonito mi rafforza

nell'idea di sottoscrivere l'emendamento Benedetti Valentini 2.1, che mi convince appieno. Invito quindi anche gli altri colleghi a riflettere seriamente su questo emendamento, di grandissima importanza.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Benedetti Valentini 2.1 e Olivieri 2.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	370
<i>Votanti</i> .....	362
<i>Astenuti</i> .....	8
<i>Maggioranza</i> .....	182
<i>Hanno votato sì</i> .....	59
<i>Hanno votato no</i> ..	303).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Preannuncio che il gruppo dei Democratici di sinistra esprimerà un voto favorevole sull'emendamento 2.4 del Governo.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE**  
**PIER FERDINANDO CASINI** *(ore 11,25)*

**FRANCESCO BONITO.** Ciò in quanto con questo emendamento si introduce nel testo del provvedimento una disposizione importante, giacché si stabilisce che le controversie individuate dall'articolo 144 della legge istitutiva della giurisdizione sulle acque pubbliche sono attribuite al tribunale ordinario e al tribunale amministrativo regionale secondo i rispettivi ambiti di giurisdizione. Sembrerebbe un principio ovvio, ma, al di là dell'ovvietà, occorre sottolineare — qui è il senso politico del mio intervento — che, se il

Governo avesse ommesso (ovvero se i deputati avessero dimenticato) di emendare, avremmo avuto come esito della nostra discussione l'approvazione di una legge con una vistosa lacuna e con una pesante carenza normativa, dal momento che avremmo avuto una disciplina sulle acque pubbliche dove tutte le controversie indicate dall'articolo 144 sarebbero rimaste inserite in una normativa sostanzialmente cassata dall'intervento riformatore o controriformatore del quale stiamo discutendo.

Dunque, cosa intendo dire? Intendo dire che, probabilmente, il decreto-legge — e qui vi è un'altra prova conclamata del mio assunto — non era lo strumento più idoneo e più adatto per un intervento di questa rilevanza ordinamentale. Sarebbe stato meglio discutere e confrontarci su un disegno di legge governativo, se era reale l'intenzione dello stesso Governo di operare un intervento modificativo così importante, così rilevante e così incisivo, dell'istituzione giudiziaria.

La fretta ha determinato questa omissione, alla quale il Governo ha comunque ovviato con questo emendamento, ma ciò ci impone una domanda retorica: quante altre cose noi, come titolari della potestà emendativa, e lor signori, come responsabili di Governo, stiamo dimenticando in questo momento? Ce lo dirà l'esperienza, ce lo dirà la giurisprudenza e ce lo diranno i nuovi giudici chiamati a rendere giustizia in questa materia, ma quello sarà un momento tardivo, giacché noi scaricheremo sull'utenza, sul cittadino, sulla quotidianità della buona amministrazione giudiziaria, le nostre colpevoli omissioni; tanto più colpevoli, in quanto frutto di una fretta ingiustificata, in quanto frutto di una scelta strategica parlamentare che ci ha indirizzati verso tempi di lavoro assolutamente incongrui, inadatti, insufficienti, allorché si trattano materie di questa importanza e si tratta dei diritti dei cittadini del nostro paese.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervengo brevemente solo per annunciare il voto favorevole del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo sull'emendamento 2.4 del Governo e, tuttavia, per rilevare con poche parole il fatto che questa formula ellittica, secondo cui vengono attribuite al tribunale ordinario e al tribunale amministrativo regionale, secondo i rispettivi ambiti di giurisdizione, le controversie di cui all'articolo 144, è insoddisfacente — sebbene abbia un senso sotto il profilo sistematico — in quanto si poteva fare di più e di meglio.

Sappiamo che, ormai, la grande partizione tra i diritti soggettivi e gli interessi legittimi è da tempo ridiscussa non solo in sede concettuale, dottrinale, ma anche per impulso del diritto comunitario e della stessa iniziativa del legislatore italiano. Sappiamo che la legge n. 205 del 2000 — che, ripeto, è legge largamente condivisa — ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alcune materie specifiche come i servizi pubblici, ma anche come l'edilizia e l'urbanistica, che costituiscono materie dai larghi confini e che, quindi, per molti versi, riguardano anche le materie delle acque pubbliche, delle opere idrauliche e, conseguentemente, il risarcimento dei danni nei confronti della pubblica amministrazione.

In questa occasione, se il Governo non fosse stato guidato dalla fretta e dalla logica di un decreto-legge, non sarebbe stato male specificare, anche ad ausilio degli interpreti e degli operatori del diritto, alcune partizioni che riguardano i campi delle due diverse giurisdizioni.

Si usa dire: *in claris non fit interpretatio*. Qui manca la chiarezza, perché le nostre azioni sono dettate dalla fretta e si ripropongono vecchie partizioni che, francamente, avremmo voluto vedere superate in una logica di riforma che, evidentemente, questo Governo e questa maggioranza hanno abbandonato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.4 del Governo, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	356
Votanti .....	355
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	178
Hanno votato sì ...	355).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti e votanti .....	369
Maggioranza .....	185
Hanno votato sì ...	369).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 4.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, con l'articolo 4 affrontiamo la necessaria disciplina transitoria, vale a dire l'insieme delle regole che dovrebbero traghettare gli ormai cassati tribunali regionali e il tribunale superiore delle acque pubbliche presso la nuova — nuova nel senso di diversa — giurisdizione individuata dal legislatore. Si tratta, quindi, di una disciplina importante e necessaria, rispetto alla quale il gruppo parlamentare cui appartengo non ha significativi rilievi da esprimere e da illustrare. La nostra, come mi è parso chiaro anche dal dibattito sin qui sviluppatosi in aula, è un'opposizione di sostanza e di principio sulle scelte politiche di fondo operate con il decreto-

legge. Peraltro, rispetto alla disciplina transitoria ci sembra giusto esporre alcune osservazioni e questo emendamento a mia firma ce ne fornisce l'opportunità e l'occasione.

Orbene, nella disciplina transitoria il legislatore proponente fa una scelta di fondo e, in relazione alle controversie oggi pendenti presso le giurisdizioni ai vari gradi in materia di acque pubbliche, stabilisce che le stesse debbano ritenersi estinte, se non riassunte. La riassunzione è un istituto generale del diritto processuale, con il quale si ridà — tra virgolette — vita, si rimette — tra virgolette — in moto un procedimento processuale che, per qualche ragione, ha trovato nella sua evoluzione momenti di intralcio e di stagnazione processuale. Occorre, quindi, che i procedimenti comunque pendenti attualmente davanti alla giurisdizione speciale, una volta approvata la legge, debbano essere rimessi tutti in movimento, indirizzando le domande verso i giudici ai quali viene riconosciuta la nuova competenza.

Non sfuggirà a molti che questo adempimento è importante giacché, se non realizzato e concretizzato, porterebbe alla conseguenza processuale dell'estinzione del processo e alla conseguenza sostanziale che chi ha adito l'autorità giudiziaria per tutelare un proprio diritto vedrebbe compromessa questa sua tutela.

Rispetto alla scelta del Governo di un tempo massimo di centottanta giorni per questo atto processuale di rivitalizzazione del processo noi proponiamo un suo differimento individuandolo nel termine annuale, che ha due vantaggi. Per un verso, concede al cittadino un maggior respiro per poter salvare e rivitalizzare, lo dico tra virgolette, il processo e la tutela che viene affidata a quel processo; la seconda ragione è che un anno ci appare termine più coerente con l'intero sistema processuale civile dove, come è noto, l'estinzione per mancata riassunzione, la conseguenza processuale per il mancato adempimento di un qualche onere processuale e la mancata concretizzazione di un qualche com-

portamento processuale, di regola vengono collegati al decorso di un tempo pari all'anno.

Quindi, questa è la ragione, sistematica per un verso, ma altresì di sostanza per altro verso, che ci ha indotto a presentare questo emendamento e che oggi qui ci induce a chiedere ai colleghi di accoglierlo.

**PRESIDENTE.** Colleghi, colgo l'occasione per salutare la scuola media statale San Giovanni Bosco di Itri, in provincia di Latina (*Applausi*).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI MANTINI.** Signor Presidente, vorrei, per così dire, approfittare di questo emendamento senza enfasi eccessiva per provare un piccolo test di buona volontà e di dialogo costruttivo in materia di giustizia tra opposizione e maggioranza, in quanto devo dire che il termine di un anno per la riassunzione, come noto, è termine già consolidato nei nostri codici di rito. Non vorrei dare l'impressione che questa materia sia del tutto bagatellare. Vi sono delle controversie pendenti che sono solo per alcuni versi legate ad antiche tradizioni, usi e costumi non più attuali. Vi sono in questa materia questioni rilevanti che vanno da controversie riguardanti opere idrauliche (e i relativi danni), realizzate o anche non realizzate (pensiamo alla tematica delle alluvioni che flagellano l'Italia e non solo), e controversie che riguardano in senso proprio la demanialità delle acque (per esempio, vedendo le cose anche nell'ottica dei privati, il corso di un fiume o di un rivo che non è più tale perché si è estinto e che, quindi, potrebbe consentire al privato di non rispettare — ove qualcuno le rispettasse — le norme in tema di distanze dai corsi dell'acqua) e via dicendo ancora.

Quindi, vi sono delle controversie che hanno una rilevanza di un certo spessore sia sotto il profilo privato che sotto quello pubblicistico. Francamente, non si vede perché nella disciplina della fase transitoria, a fronte di un fatto nuovo — l'abolizione del tribunale e la devoluzione delle

competenze ad altro organo giurisdizionale —, questo debba ricadere in danno ai diritti dei cittadini che hanno cause in corso. Non si vede perché, ai fini della riassunzione della causa, non si debba utilizzare un termine già consolidato per la riassunzione di cause di altra natura nei nostri codici di rito. Pertanto, questo è un emendamento assolutamente razionale e di buonsenso. Francamente, inviterei, anche su queste piccole cose, a qualche momento di condivisione che potrebbe essere utile anche in via più generale.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, onorevole Mantini, sono sempre disponibile ad accogliere gli inviti alla collaborazione.

Tuttavia, vorrei ricordare che il testo originario del decreto prevedeva un termine di centoventi giorni per la riassunzione, perché in Commissione, proprio per venire incontro alle richieste di adeguare ed ampliare questo termine, il Governo aveva accolto la proposta di portarlo a centottanta. Avevo avuto l'impressione che sull'ipotesi di centottanta giorni vi fosse stata una convergenza ampia, quindi il problema non è tanto quello di non dimostrare buona volontà quanto piuttosto quello di aver applicato la politica del carciofo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti* ..... 381  
*Votanti* ..... 379

*Astenuti* ..... 2  
*Maggioranza* ..... 190  
*Hanno votato sì* ..... 167  
*Hanno votato no*.... 212).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3 *(Nuova formulazione)*, del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Vorrei porre all'onorevole Vietti una questione molto tecnica solo per sapere se se ne sono dati carico o si è trattato di un refuso. Si parla sempre di estinzione del procedimento, mentre la legge del 1933, non modificata dal codice di rito del 1941, continua a parlare di perenzione. Il sottosegretario sa che tra perenzione ed estinzione vi è una certa differenza, perché l'estinzione agisce solo sulla forma, mentre la perenzione agisce sulla sostanza. Ora, abbiamo avuto occasione in dottrina di occuparci del fatto che il testo unico del 1933 avesse continuato a tenere in vita la perenzione e non avesse ceduto alla tesi chiovendiana dell'estinzione. Dato che adesso si parla di estinzione con riferimento ad un procedimento che, viceversa, è sinora retto dalla perenzione, non vorrei che la questione fosse sfuggita agli uffici legislativi perché, in tema di decadenza dei diritti, potrebbe avere una qualche influenza.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'onorevole Acquarone questa mattina mi vuole sottoporre ad un esame di diritto amministrativo.

LORENZO ACQUARONE. No, semmai di diritto processuale civile!

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ho già confessato di non essere Scialoja, ma ritengo che gli uffici legislativi si siano fatti carico del problema. Il nostro allontanamento dall'impianto originario della legge viene segnato anche dalla scelta dell'istituto dell'estinzione rispetto a quello originario della perenzione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.3 (*Nuova formulazione*) del Governo, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	389
Votanti .....	388
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	195
Hanno votato sì .....	386
Hanno votato no ..	2).

Passiamo all'emendamento 4.4 del Governo.

Chiedo al rappresentante del Governo se accolga l'invito al ritiro formulato dal relatore.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo ritiene di accettare l'invito al ritiro fatto dalla Commissione. La previsione contenuta nel nostro emendamento 4.4 ci sembrava potesse fugare qualche dubbio interpretativo successivo, nel momento in cui perdono di efficacia le misure cautelari; tuttavia, se, come la Commissione ritiene, il riferimento di cui al comma 2 è comunque implicito, il Governo accetta di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, l'emendamento 4.4 del Governo si intende pertanto ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, mi pare che i lavori stiano procedendo...

PRESIDENTE. Stanno procedendo bene.

FRANCESCO BONITO. ...assai bene. Stiamo svolgendo approfondimenti utili e probabilmente, anche per qualche collega, spendendo alcune argomentazioni di indubbia, indiscutibile utilità, giacché i dibattiti parlamentari, almeno per quanto mi riguarda e riguarda molti di noi, servono anche ad accrescere le nostre conoscenze.

La mia richiesta di intervento è stata accompagnata da un coro di malcontento, ma ho chiesto di intervenire per svolgere una mera, semplicissima, rapidissima, nitidissima dichiarazione di voto. Sull'emendamento 4.6 del Governo, il gruppo dei Democratici di sinistra esprimerà un voto favorevole giacché l'emendamento in esame, proposto nell'ambito della disciplina transitoria, anche se non ci sembra particolarmente decisivo ai fini di una valutazione di insieme della disciplina transitoria stessa, non può non essere condiviso. Anzi, in sede di Comitato dei nove, allorché abbiamo trattato gli argomenti sui quali questa mattina stiamo votando, mi sembra che il relatore abbia espresso un commento sull'emendamento 4.6 del Governo, affermando che esso appariva, nel suo contenuto e nella disciplina proposta, ultroneo.

Poiché, quindi, la disciplina, la regola che approveremo non può far male, ma, probabilmente, può chiarire, in qualche misura, il pensiero del legislatore, riteniamo che, sotto questo aspetto, il nostro voto, come prima ho anticipato, possa essere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.6 del Governo, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	390
<i>Votanti</i> .....	389
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	195
<i>Hanno votato sì</i> .....	386
<i>Hanno votato no</i> .	3).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.7 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	391
<i>Votanti</i> .....	389
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	195
<i>Hanno votato sì</i> ...	389).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.8 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	392
<i>Votanti</i> .....	391
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	196
<i>Hanno votato sì</i> ...	391).

Avverto che l'emendamento 4.9 del Governo è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Bruger 4.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, sull'articolo aggiuntivo in esame il gruppo dei Democratici di sinistra esprimerà un voto favorevole.

Ho chiesto di intervenire non soltanto per preannunciare il nostro voto favorevole, ma anche perché questa mi sembra l'occasione giusta per portare avanti un confronto con i colleghi parlamentari sulla questione importante e delicata (d'altra parte, l'attenzione dei parlamentari lo dimostra) in ordine alla geografia giudiziaria del nostro paese. Ciò anche per dimostrare come, rispetto a quanto da noi sostenuto (da me personalmente affermato e dichiarato quando abbiamo trattato e discusso gli emendamenti Olivieri e Benedetti Valentini), la posizione politica del gruppo dei Democratici di sinistra è attenta e volta a modellare il principio teorico alle esigenze reali del territorio.

Poiché il regolamento mi impone di rivolgermi alla Presidenza, mi rivolgo ora retoricamente al collega ed amico Detomas per chiedergli altrettanto retoricamente se egli ritenga giusto e funzionale, per una buona amministrazione della giustizia, che esistano due tribunali a distanza di 15 chilometri l'uno dall'altro, in un territorio pianeggiante, che consente, attraverso un'autostrada o comunque una superstrada modellata sul tipo dell'autostrada, un rapido collegamento tra i due centri. Noi pensiamo che questo non sia ragionevole e che i due tribunali, che oggi hanno pari dignità e sono entrambi tribunali di serie A superiore, debbano essere accorpati. A noi questa non sembra una bestemmia; viceversa, se i 15 chilometri non sono affidati ad una superstrada e stiamo ragionando di un territorio particolarmente accidentato, particolarmente caratterizzato sotto il profilo morfologico, è evidente che la posizione e la scelta politica devono essere diverse.

D'altra parte nella scorsa legislatura, e torno alla straordinaria riforma del giudice unico di primo grado, proprio con i colleghi Detomas ed Olivieri abbiamo lavorato insieme sulla geografia giudiziaria delle sezioni distaccate e mi sembra che quella che allora era la coalizione di

governo, nella individuazione e nella scelta delle sezioni distaccate, fu particolarmente attenta alle esigenze del territorio, tentando di equilibrarle saggiamente, attraverso scelte politiche alte, con quelle di funzionalità.

Quando trattammo dei territori montani, ovunque siano essi collocati, dalla straordinaria regione del Trentino-Alto Adige alla altrettanto bellissima regione calabrese, operammo scelte fortemente aderenti alle necessità e alle difficoltà morfologiche del territorio. Numerose furono le sezioni distaccate del Trentino-Alto Adige, così come numerose furono le sezioni distaccate del territorio calabrese, in relazione alle quali i criteri astratti e predeterminati che ci eravamo posti per disciplinare e regolare la nostra scelta in modo uguale per tutti, evidentemente, attese le specificità territoriali, meritavano una deroga. Per questa ragione vi è dunque coerenza totale con quanto abbiamo affermato allorché motivammo il voto contrario sugli emendamenti presentati dal collega Olivieri e dal collega amico Benedetti Valentini ed il voto che viceversa proponiamo oggi.

La specificità del Trentino-Alto Adige è evidente e nota a tutti; essa merita una disciplina particolare, derogatoria anche rispetto a quei criteri di politica alta dell'amministrazione di giustizia che viceversa stanno disciplinando le nostre scelte programmatiche, quelle politiche e parlamentari su questa materia.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Brugger. Ne ha facoltà.

**SIEGFRIED BRUGGER.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, forse è importante ricordare che questo articolo aggiuntivo stabilisce che le controversie di cui all'articolo 2, comma 1, che riguardano la provincia di Bolzano sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto della sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento, mentre le controversie di competenza del giudice amministrativo sono

instaurate davanti alla sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige. Questo è il testo dell'articolo aggiuntivo che, ovviamente, ha un senso specifico.

Sono molto grato a chi mi ha preceduto, in particolare al collega Bonito, ma lo sono ancor di più nei confronti del relatore e del sottosegretario che hanno subito colto lo spirito di questo articolo aggiuntivo, rappresentato nient'altro che dalla necessità di avere un ufficio giudiziario nel quale, per statuto e per norme di attuazione, l'uso della lingua tedesca sia parificata a quella italiana.

In questo modo, la popolazione di lingua tedesca avrebbe la possibilità di rivolgersi all'ufficio giudiziario anche nella propria lingua. Per questa ragione, molto coerentemente, questo articolo aggiuntivo è stato accolto anche dalla maggioranza e ringrazio il relatore ed anche il sottosegretario (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Minoranze linguistiche*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI MANTINI.** Signor Presidente, il rispetto dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza, anche nella allocazione delle funzioni e delle sedi giudiziarie, non ci sfugge e ci porta naturalmente a preferire l'opzione degli accorpamenti laddove questi siano più funzionali per esigenze pratiche.

Tuttavia, è del tutto evidente che l'articolo aggiuntivo Brugger 4.01 riflette una questione di specialità che è di rango costituzionale e riguarda le minoranze linguistiche e l'organizzazione autonoma di questi rapporti. La nostra attenzione e la nostra sensibilità per le ragioni dell'autonomia di quel contesto storico-geografico sono note. Non vale la pena e non è necessario richiamare in questa occasione De Gasperi. Preannuncio pertanto che, con convinzione, il gruppo della Margherita esprimerà un voto favorevole su questo articolo aggiuntivo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** Signor Presidente, il mio intervento sarà telegrafico. Chiedo di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Brugger 4.01 insieme al collega Buemi che avanza la medesima richiesta.

Condivido il testo di questo articolo aggiuntivo e le motivazioni che il collega Brugger ha espresso poco fa e preannuncio il voto favorevole sia della componente dei Verdi sia dei colleghi della componente dei Socialisti democratici italiani.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Brugger 4.01, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	381
<i>Votanti</i> .....	379
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	190
<i>Hanno votato sì</i> .....	371
<i>Hanno votato no</i> ....	8).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	382
<i>Votanti</i> .....	377
<i>Astenuti</i> .....	5
<i>Maggioranza</i> .....	189
<i>Hanno votato sì</i> .....	167
<i>Hanno votato no</i> ..	210).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 6.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

**GIULIANO PISAPIA.** Signor Presidente, vorrei dire poche parole, perché con l'articolo 6 cominciamo a trattare qualcosa che è meno anacronistico di quello che abbiamo trattato fino ad adesso, il tribunale delle acque superiore delle acque pubbliche, o di quello che tratteremo successivamente, la giunta speciale per le espropriazioni presso la corte d'appello di Napoli. L'articolo 6 riguarda i giudici di pace, che sono lo strumento attraverso il quale si attua la giustizia più vicino ai cittadini. Esso prevede tutta una serie di diminuzioni delle indennità per alcuni provvedimenti emessi dai giudici di pace.

Sotto questo profilo, condivido che per determinati provvedimenti sicuramente facili, non complessi, per i quali non è necessario un particolare approfondimento, un particolare studio, l'attuale indennità debba essere diminuita. Ma nell'ambito dell'articolo vi sono provvedimenti molto complessi e particolarmente difficili (e a questi si riferiscono i miei emendamenti soppressivi 6.2, 6.3 e 6.4). Penso, in particolare, al decreto di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, il che significa che il giudice di pace deve studiare tutte le indagini, valutare la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e valutare se rinviare gli atti al pubblico ministero per la necessità di nuove indagini; oppure penso alla richiesta di rinvio degli atti per la riapertura delle indagini, quando cioè vi è già un decreto di archiviazione e vi sono elementi nuovi che possono portare alla riapertura dell'indagine.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE**  
**FABIO MUSSI** *(ore 12,02)*

**GIULIANO PISAPIA.** Anche questo provvedimento è particolarmente complesso e, quindi, con gli emendamenti da me presentati chiedo che, almeno rispetto

a queste decisioni giurisdizionali, le indennità per i giudici di pace — la cui attività è oggi veramente fondamentale per la celerità e l'efficienza della nostra giustizia — siano adeguate e non vengano ridotte.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Signor Presidente, intervengo sull'emendamento Pisapia 6.2 per dichiarare il nostro voto favorevole. Colgo, altresì, l'occasione per illustrare la posizione politica del mio gruppo, giacché (galeotta una sigaretta), mi sono perso il voto sul mio emendamento soppressivo 6.1.

**PRESIDENTE.** Il vizio ha i suoi effetti collaterali.

**FRANCESCO BONITO.** Presidente, come ricordava opportunamente e giustamente Giuliano Pisapia, affrontiamo l'altra parte importante del decreto-legge al nostro esame; essa si caratterizza per una scelta di fondo del Governo, peraltro (è giusto ricordarlo) collegata ad un ordine del giorno di recente approvato unanimemente dall'Assemblea che pone la questione dei compensi del giudice di pace.

In relazione ad una serie di provvedimenti, sulla base della legge istitutiva del giudice di pace, così come da noi riformata (quando dico « noi » intendo riferirmi ai governi di centrosinistra) nella scorsa legislatura, si sarebbero create, per un verso, sperequazioni e, per l'altro, applicazioni della norma che già hanno condotto a risultati non equi e, in alcuni casi, addirittura paradossali; si afferma, infatti, che alcuni giudici di pace hanno guadagnato milioni, che ciò non è giusto e che i giudici di pace non possono guadagnare più dei giudici togati. Noi assentimmo sull'ordine del giorno giacché, se dal territorio ci viene segnalato un effetto abnorme della legge, evidentemente, rispetto ad una riforma rivoluzionaria, come è stata quella dei giudici di pace, una classe politica e di governo responsabile deve

monitorare con attenzione gli effetti della normativa stessa e, se vi sono distorsioni, deve correggerle.

Il punto è un altro: interveniamo con un decreto-legge ma questo strumento non ci consente l'approfondimento dei fatti. Dobbiamo legiferare e, comunque, esprimere la nostra posizione politica sulla base di affermazioni — me lo consentirà il sottosegretario — apodittiche del Governo. In altri termini, vogliamo che ci vengano presentati i dati. È vero che vi sono giudici di pace che hanno guadagnato 15, 20, 30 milioni, ma tutto ciò ci viene negato da altre fonti di informazione. Nel corso della discussione sulle linee generali, mi sono preoccupato di presentare all'attenzione del Parlamento dati molto diversi in base ai quali il reddito medio dei giudici di pace non è affatto quello che ci viene oggi denunciato dal Governo. Siamo persone serie e ragionevoli, siamo forze politiche serie e ragionevoli; pensiamo che il giudice di pace sia ormai una figura centrale, un elemento strutturale del buon andamento della giustizia del nostro paese. Riteniamo che ogni intervento modificativo della nostra riforma debba essere seriamente ponderato e che, in ogni caso, ogni decisione debba essere assunta su dati di fatto reali e non soltanto su quelli che gli storici del passato chiamavano *rumores*, voci.

Allora, signor Presidente, mi conceda un solo minuto per ricordare che, nel 2001, i giudici di pace hanno definito 662.613 processi, di cui circa 412 mila con sentenza. Ciò significa un compenso netto di 785 euro mensili per ciascun magistrato di pace. A parte la sentenza, ogni giudice emette mediamente, in un anno, 85 decreti ingiuntivi, che portano nelle tasche del magistrato onorario 526 euro (circa 44 euro al mese). Per il trattamento definitivo dobbiamo, altresì, considerare l'indennità mensile lorda che, per 11 mensilità, è pari a 258 euro. Insomma, tutto ciò significa che, mediamente, un giudice di pace consegue un reddito di lavoro assolutamente ragionevole e per nulla viziato da esosità.

Consideriamo che, nel distretto in cui il giudice di pace sta lavorando di più — quello della corte d'appello di Napoli —,

pur limitando l'analisi ai dati statistici medi, il giudice di pace guadagna, mediamente, 1.214 euro al mese; e questo non mi pare assolutamente un dato eccessivo. Se vi sono state distorsioni — certamente sarà avvenuto — valutiamole con attenzione e troviamo insieme...

**PRESIDENTE.** Onorevole Bonito...

**FRANCESCO BONITO.** ...studiamo gli interventi necessari per riportare ad equità e ad un criterio di buona amministrazione l'intero comparto.

Ma intervenire con decreto-legge, in questo modo così apodittico, perché apodittiche sono le premesse, è metodo che non ci piace: temiamo che si vada verso risultati negativi rispetto al processo riformatore che, con tanta passione e, mi si consenta di dirlo, anche con parecchia intelligenza, abbiamo messo in campo tanti anni fa.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI MANTINI.** Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo sull'emendamento Pisapia 6.2, desidero sottolineare, sinteticamente, che la giurisdizione o, meglio, la competenza del giudice di pace in materia penale, è una delle opzioni da valutare sempre con attenzione e con rigore sotto il profilo dell'efficienza, dello snellimento e, insomma, del rispetto, in materia di processo penale, del principio di ragionevole durata, coesistente a quello di giusto processo.

Questo è uno dei campi in cui è possibile attuare uno snellimento facendo ricorso ad una giurisdizione nuova e diversa. Però, occorre la copertura finanziaria. Inoltre, per fare le riforme, occorrono provvedimenti non affrettati! Avremmo voluto un esame più sistematico di questa materia ed anche un riconoscimento economico più adeguato al lavoro ed alle delicate funzioni svolte dai giudici di pace. Evidentemente, questo Governo ritiene di

dover provvedere in materia in modo diverso e frettoloso: con decreto-legge, nell'ambito di un'impostazione che, con la finanziaria per il 2003, riduce dello 0,61 per cento, complessivamente, il capitolo di bilancio della giustizia. Di ciò, ovviamente, non siamo contenti, perché abbiamo a cuore l'efficienza della giustizia.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

**ANNA FINOCCHIARO.** Signor Presidente, le argomentazioni addotte dai colleghi Bonito e Mantini mi sembrano di grande ragionevolezza.

L'istituto del giudice di pace, introdotto recentemente nel nostro ordinamento, avrebbe richiesto, francamente, un'attenzione ben diversa da quella che gli dedica questo decreto-legge, concentrato esclusivamente sul profilo del corrispettivo per le prestazioni effettuate.

Io credo che in un paese serio avremmo dovuto ragionare su un monitoraggio attento di quello che è stato il lavoro effettuato in questi anni dal giudice di pace, sulla deflazione reale del carico, sul livello di professionalità e formazione dei giudici di pace, sul livello di soddisfazione dell'utenza, sulla possibilità di incrementare una misura che, ad oggi, ha dato, mi pare, esiti sostanzialmente positivi.

Questa misura falciante che ha soltanto un carattere punitivo e che, peraltro, scoraggia le migliori competenze e professionalità, che possono invece essere proficuamente messe al servizio dell'efficienza della giustizia, ci pare sostanzialmente sbagliata.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bertolini. Ne ha facoltà.

**ISABELLA BERTOLINI.** Signor Presidente, intervengo molto brevemente, intanto, per ricordare ai colleghi dell'Assemblea che di questo argomento abbiamo

parlato in Commissione già prima di questo decreto-legge. Mi sembra che su questa vicenda ci fosse prima un accordo che riguardava tutte le parti politiche, mentre oggi prendo atto che c'è una presa di distanza da parte delle forze di opposizione. C'è un ordine del giorno che abbiamo firmato tutti, molto dettagliato, in cui avevamo indicato quelle che, secondo noi, erano delle stranezze che si erano verificate. C'è l'urgenza di intervenire, ecco perché il decreto-legge, c'è un vuoto normativo rispetto alle indennità che spettano ai giudici di pace penali, che risale al 1991. Ce ne si è accorti, forse anche giustamente, solo nel momento in cui i giudici di pace in materia penale sono stati immessi in ruolo nel nostro ordinamento; si sono verificate delle sperequazioni enormi rispetto alle parcelle che vengono pagate a questi giudici di pace. Questi sono dati che ci ha fornito anche il ministero e che sono sotto gli occhi di tutti. Si è ritenuto di cercare rapidamente di colmare questo vuoto normativo.

È certo che la materia dei giudici di pace va rivista nel suo complesso e non sarà questo l'unico intervento necessario. Credo però sia assolutamente urgente e necessario, con questo articolo del decreto-legge, cercare di rendere queste indennità, che vengono date ai giudici di pace in materia penale, più vicine a quelle che vengono corrisposte ai giudice di pace in materia civile. Quindi, non si tratta di cifre casuali poiché sono state introdotte con un criterio, direi, molto accorto da parte del Governo.

Ritengo anch'io che non sia l'unica cosa da fare, che sia necessario un monitoraggio, che il Governo dovrà presentare dei dati precisi anche in Commissione. Quindi, sui giudici di pace possiamo aprire una riflessione importante. Avevamo anche auspicato nel nostro ordine del giorno che venissero riviste le modalità di assegnazione dei procedimenti penali, che non venissero tutte accentrate nelle mani dei giudici circondariali; questa è una riflessione che porteremo nuovamente in Commissione, ma credo che oggi ci sia l'urgenza di approvare questo articolo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

**ENRICO BUEMI.** Signor Presidente, l'argomento avrebbe meritato ben altra considerazione. Intanto la questione dovrebbe essere considerata in modo più generale. Il problema lamentato, comunque, ha la sua origine nel meccanismo di assegnazione dei fascicoli; quindi più che andare a rivedere il tipo di riconoscimento economico sarebbe stato opportuno riconsiderare la metodologia che fino ad oggi ha lasciato una certa arbitrarietà nell'affidamento dei fascicoli, in modo tale da concentrare in alcune mani un rilevante numero di provvedimenti, di scarso valore tecnico, che hanno fatto monte, però, dal punto di vista economico. Quindi, la soluzione che viene proposta dal Governo è insoddisfacente. Ripeto, la materia avrebbe avuto bisogno di una valutazione di carattere più generale, pertanto la nostra adesione all'emendamento del collega Pisapia è convinta, anche con l'aspettativa di un dibattito successivo che riprenda in esame la materia.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 6.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	<i>.....</i>	<i>398</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>.....</i>	<i>200</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>.....</i>	<i>178</i>
<i>Hanno votato no</i>	<i>..</i>	<i>220</i>

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 6.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Signor Presidente, il collega Pisapia, intervenendo po-

chi minuti fa, ha illustrato il fondamento teorico che sostiene la sua proposta emendativa 6.3, così come le altre sue proposte emendative.

Chiedo di intervenire, ancorché rapidamente, in ordine alla proposta del collega, che domanda all'Assemblea di espungere dal testo del Governo la lettera g) del capoverso 3-ter, in quanto ritengo particolarmente calzanti le motivazioni poc'anzi espresse in relazione al decreto di sequestro preventivo e conservativo.

La scelta del Governo — è noto, lo leggiamo dalla relazione, e lo abbiamo dedotto dagli interventi radi, ma comunque ascoltati svolti dal sottosegretario — è nel senso che è necessario distinguere, atteso il meccanismo di pagamento del giudice onorario, la sentenza, come provvedimento principe dell'attività giurisdizionale, da altra tipologia di provvedimenti assunti dal giudice onorario che, per complessità e necessità di impegno, non possono essere assimilati alla sentenza, e che, viceversa, oggi, attesa l'attuale disciplina, peraltro completata da analitiche circolari ministeriali, comportano una parità di trattamento economico.

Il ragionamento del Governo ci convince, tuttavia, ciò che non ci convince è il metodo; ciò che non ci convince è una scelta normativa che prescindendo da dati di fatto reali, accertati, e che prescindendo da un approfondimento che, ad esempio, il collega Pisapia ci consente con la sua proposta emendativa, giacché, riferendomi agli operatori del diritto che, come il sottosegretario Vietti, sono nell'assoluta condizione di valutare la fondatezza della tesi del collega, il decreto di sequestro preventivo e di sequestro conservativo è provvedimento di grande rilevanza e di grande importanza, che presuppone un esercizio elevato della professionalità del magistrato sia esso onorario sia esso togato, che implica l'accertamento e l'approfondimento di questioni giuridiche complesse e rilevanti; probabilmente e verosimilmente, se rapportati soprattutto alla sentenza del giudice di pace, non sarà infrequente, ma frequente, che i provvedimenti, in relazione a sequestri preventivi

e conservativi, saranno molto più complessi ed importanti della stessa pronuncia assegnata alla sentenza.

Ed, allora, poiché stiamo parlando di dati di comune conoscenza, poiché stiamo facendo valutazioni rispetto alle quali l'opinamento sarebbe eccessivo, poiché sto facendo affermazioni quasi scontate, chiedo al Governo di rivedere la sua opinione ed il suo parere sulla proposta emendativa, che non sconvolgerebbe, certamente, il decreto-legge, che non sconvolgerebbe l'impostazione del Governo in ordine alla modifica della disciplina esistente, che non inciderebbe, se non minimamente, sui criteri assunti e trasfusi nel decreto-legge, che lascerebbe invariata la situazione, consentendo peraltro di eliminare un difetto che ci appare palese e molto grave.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 6.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	<i>.....</i>	<i>386</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>.....</i>	<i>194</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>.....</i>	<i>175</i>
<i>Hanno votato no</i>	<i>..</i>	<i>211</i>

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 6.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, credo che si ponga un problema di rispetto per il lavoro, la professionalità, l'attività di quei giudici che sono più vicini ai cittadini e che, come è stato già detto, danno un contributo significativo al funzionamento, o ad un non peggiore funzionamento, della nostra giustizia penale. Nel caso specifico si prevede — l'emendamento tende infatti a cancellare tale norma — che venga

erogata una indennità di 20 mila lire, 10,33 euro, per una decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini; ciò significa che il giudice, di fronte ad un decreto di archiviazione, di fronte all'emergere di elementi nuovi, deve compiere una valutazione di tali nuovi elementi, una valutazione, un esame, un approfondimento giurisprudenziale e dottrinale rispetto alle motivazioni del precedente decreto di archiviazione e valutare, leggendo ed esaminando criticamente tutti gli atti processuali, se vi siano elementi tali per imporre nuove indagini e riaprire un caso che si è chiuso con l'archiviazione e la cui riapertura può, invece, portare all'accertamento della responsabilità del vero colpevole di un dato reato. Ritengo che un minimo di rispetto per chi lavora quotidianamente, per chi ha compiuto uno sforzo, anche attraverso i corsi professionali previsti dall'attuale ordinamento, per essere capace, preparato ed adeguato ad esercitare la funzione di giudice non togato, ma che si occupa di diritto penale, sia necessario; ebbene, dare una risposta diminuendo le indennità per questi provvedimenti difficili e complessi, pagando meno di ventimila lire per l'assunzione degli stessi, è veramente poco nobile per il Parlamento. Credo che l'approvazione dell'emendamento restituirebbe dignità ad un lavoro e ad una professione che è giusto vengano incentivati nell'interesse dei cittadini.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Signor Presidente, intervengo per dichiarare che esprimeremo un voto favorevole anche sull'emendamento Pisapia 6.4, testé illustrato. Non aggiungo francamente molto a quanto, assai meglio di quanto potrei fare, ha argomentato poc'anzi il collega. Non si può non condividere la tesi secondo la quale, con riferimento alle decisioni riguardanti la riapertura di indagini, la valutazione tecnica, giuridica e di fatto richiesta al giudice sia particolarmente importante, in relazione alla responsabi-

lità professionale che si assume ed alla necessità di approfondimento e di studio imposta all'operatore giudiziario.

Dobbiamo anche essere attenti al fatto che, posto il meccanismo che abbiamo scelto per remunerare il lavoro del magistrato onorario, si possa poi verificare che, in relazione a provvedimenti particolarmente delicati, l'attenzione del giudicante, in quanto in quel frangente assai mal remunerata, possa in qualche modo scemare ed essere inferiore a quella necessaria alla bisogna. Per questo, condividendo integralmente le argomentazioni del collega Pisapia, chiedo all'Assemblea di esprimere un voto favorevole a questo emendamento che, come già detto anche in riferimento al precedente, non è assolutamente né dirompente, né sconvolgente dell'intero impianto del provvedimento che, comunque, con il voto dei deputati della maggioranza sta per essere approvato.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 6.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	384
<i>Votanti</i> .....	383
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	192
<i>Hanno votato sì</i> .....	172
<i>Hanno votato no</i> ..	211).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 8.1 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	385
<i>Votanti</i> .....	383
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	192
<i>Hanno votato sì</i> .....	379
<i>Hanno votato no</i> .	4).

Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.

Poiché il disegno di legge consiste in un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

**(Esame di un ordine del giorno  
— A.C. 3381)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unico ordine del giorno presentato (*vedi l'allegato A — A.C. 3381 sezione 4*).

Qual è il parere del Governo?

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, chiedo al presentatore dell'ordine del giorno di modificare il punto *a*) nel seguente modo: «*a*) ad attivare lo strumento della legge per l'attuazione di qualsiasi istituzione, trasformazione, soppressione di organi giudiziari, nonché per qualsiasi modifica dell'ordinamento giudiziario; ».

Chiedo, inoltre, di modificare il punto *b*) eliminando, dopo l'espressione «*ad assicurare*», la parola «*rigorosamente*». Con queste modifiche il Governo accoglierebbe l'ordine del giorno Benedetti Valentini n. 9/3381/1 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Benedetti Valentini, accetta la riformulazione del Governo o insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3381/1?

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Diciamo che va bene.

PRESIDENTE. Non la vedo entusiasta, ma consenziente.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, lei mi insegna che la

raccomandazione radica una responsabilità politica fiduciaria tra l'esecutivo e coloro che presentano l'ordine del giorno. In questo senso, non mi permetto di dubitare delle intenzioni e della parola del Governo. Pertanto, aderisco alle modifiche e mi contento (non dico che sia entusiasta) del fatto che il mio ordine del giorno sia accolto come raccomandazione politicamente impegnativa. Pertanto, non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/3381/1.

PRESIDENTE. Onorevole Benedetti Valentini, il suo è stato un intervento elegante.

È così esaurita la trattazione dell'unico ordine del giorno presentato.

**(Dichiarazioni di voto finale — A.C. 3381)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, anche se il metodo non è da molti accettato ed apprezzato, comincio il mio argomentare dalla tesi con la quale concluderò il mio intervento. La mia dichiarazione di voto sarà negativa ed il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo esprimerà un voto contrario sulla conversione del decreto-legge adottato dal Governo. Il rapido iter parlamentare, evidentemente, non è stato idoneo a modificare il nostro convincimento e la nostra opinione.

Anzi, rispetto alle perplessità che avevamo espresso ed alle riflessioni alle quali avevamo invitato i colleghi, la procedura parlamentare successiva ha reso le prime e le seconde assai più forti, di guisa che oggi il nostro voto contrario, testé annunciato, si appalesa ancor più convinto di quello che era stato preannunciato all'inizio dei lavori in Commissione.

Abbiamo presentato una serie di emendamenti (non molti: l'esame del decreto-